

LEGGE REGIONALE 28.04.2000, N. 77

Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo

BURA n. 16 del 9 giugno 2000

Art. 1

Finalità

1. La presente legge è finalizzata ad ammodernare e qualificare il patrimonio turistico-ricettivo esistente nella Regione, a realizzare nuove strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta e a potenziare l'offerta turistico-balneare.

Art. 2

Attività finanziabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge le attività svolte dalle imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 attraverso le strutture ricettive di cui all'art. 6 della stessa legge o da enti no profit nonché quelle svolte anche da altre imprese per la gestione di stabilimenti balneari, rifugi montani, impianti termali e di servizi a supporto dell'attività turistica e del tempo libero.

2. Per gli interventi di cui al comma precedente è costituito presso la FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE S.p.A., di seguito denominata FIRA, un fondo di dotazione finanziaria a sostegno delle iniziative.

Art. 3

Contributi in conto interessi

1. In attuazione della presente legge e dei programmi di cui all'art. 10, sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti accordati da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria per operazioni di durata non superiore a 15 anni in relazione ai seguenti interventi:

- a) realizzazione di nuove strutture;
- b) ampliamento e ammodernamento delle strutture esistenti;
- c) riconversione di strutture edilizie per la realizzazione di nuova ricettività;
- d) acquisto di immobili destinati alla ricettività;
- e) acquisto di arredi;
- f) realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo ed il tempo libero.

2. Per l'acquisto dell'arredamento, per gli interventi riguardanti gli stabilimenti balneari e per gli impianti e attrezzature turistico-ricreative, le operazioni finanziarie non possono avere durata superiore a 10 anni.

3. L'intervento di sostegno pubblico sui finanziamenti si applica in misura tale da consentire un abbattimento non superiore ai 2/3 del tasso di interesse di riferimento di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. La misura dell'agevolazione è determinata all'atto di approvazione del programma.

4. In relazione a programmi di particolare interesse pubblico, la Giunta regionale può aumentare la misura dell'abbattimento fino al 100% del tasso di interesse.

5. L'erogazione del contributo è effettuata, sulla base delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, in favore dei soggetti di cui al comma 1.

6. A richiesta dell'interessato, il contributo in conto interessi può essere convertito in conto capitale, scontando al valore attuale al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.

7. Le erogazioni del contributo di cui al comma precedente sono effettuate sulla base dello stato d'avanzamento tecnico-contabile dell'iniziativa.

Art. 4

Fondo di dotazione finanziaria

1. La Regione mette a disposizione della FIRA, che può, a sua volta, convenzionarsi con Istituti bancari, il fondo necessario per l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge, nei limiti e con le modalità determinati con apposita convenzione.

2. Il fondo di dotazione finanziaria viene finanziato attraverso i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 per il periodo transitorio di vigenza di cui all'art. 16 della presente legge e con le somme derivanti da eventuali estinzioni volontarie anticipate dei finanziamenti o da revoche delle provvidenze stesse.

3. Affluiscono, inoltre, al fondo, le disponibilità finanziarie scaturenti dal minor utilizzo delle risorse derivanti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64 già destinate al finanziamento della L.R. 30 novembre 1989, n. 99 e della legge 30 dicembre 1989, n. 424 nonché le ulteriori risorse assegnate dallo Stato, purché compatibili con la presente legge regionale.

Per le eventuali economie sarà istituito apposito capitolo ai sensi dell'art. 41 della L.R.C. 81/ 1977 e successive modifiche e integrazioni.

4. Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni.

5. La dotazione del fondo viene stabilita annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi della L.R. 13/1999 nell'ambito delle risorse assegnate all'area "attività produttive" e trasferita alla FIRA con ordinanza dirigenziale.

6. Alla FIRA viene riconosciuto, per l'attuazione della presente legge, l'1,50% annuo dell'intera dotazione.

7. Per far fronte alle spese di gestione, la FIRA può disporre fino all'1% annuo del fondo stesso, con obbligo di rendicontazione. La copertura di tali oneri è assicurata esclusivamente dagli interessi che maturano sul fondo.

8. La FIRA predisponde annualmente una dettagliata relazione nella quale sono in particolare indicati:

- a) lo stato di attuazione finanziaria, con riferimento ai movimenti intervenuti sul fondo di cui al presente articolo;
- b) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
- c) l'eventuale esigenza di nuovi interventi, con il relativo fabbisogno finanziario.

9. La FIRA è tenuta, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22 gennaio 1996, n.7, a presentare alla Direzione regionale competente, il rendiconto delle somme di cui al presente articolo.

Art. 5

Fondo di garanzia in favore delle piccole e medie imprese

1. Una quota del fondo di dotazione di cui all'art. 4 è destinata al finanziamento di un fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi in favore delle piccole e medie imprese in applicazione della presente legge. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e l'ammontare della sua misura per ciascuna operazione, sono regolati dai programmi di cui all'art. 10.

2. La FIRA è inoltre autorizzata ad utilizzare, per la concessione di garanzie, ulteriori finanziamenti ad essa erogati dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione per interventi analoghi a quelli previsti dalla presente legge.

Art. 6

Procedure e modalità per accedere alle agevolazioni

1. Le domande intese ad ottenere le provvidenze sono dirette al competente ufficio regionale che ne cura l'istruttoria tecnica e amministrativa, secondo le modalità attuative stabilite, nel contesto del programma di cui all'art. 10, dalla Giunta regionale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e devono contenere una dichiarazione sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490.

2. Gli interventi sono attuati con procedimento a sportello di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.123, sulla base di istruttorie da effettuarsi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei benefici previsti dalla presente legge è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

Art. 7

Condizioni per la concessione dei finanziamenti

1. Pena la decadenza del beneficio, l'opera deve essere iniziata entro un anno dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione e risultare completa e funzionante entro il termine stabilito nel provvedimento stesso, che non può comunque essere superiore a due anni.

2. Per comprovati motivi, la Regione, su proposta della FIRA, può concedere una sola volta, a richiesta dell'interessato, una proroga di congrua durata.

Art. 8

Vincolo di destinazione

1. Le iniziative finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per un periodo di tempo pari alla durata dell'intervento regionale a partire dalla data di accertamento della puntuale esecuzione dei lavori o delle forniture e comunque non inferiore a 10 anni.

2. Il programma di cui all'art. 10 determina le modalità con cui viene garantito il vincolo.

3. E' consentito il mutamento di destinazione dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa ai sensi della normativa vincolistica vigente, previa restituzione del contributo percepito.

Art. 9

Revoca della concessione delle provvidenze

1. La concessione delle provvidenze è revocata con ordinanza del dirigente del competente Servizio regionale nei seguenti casi:

- quando l'opera non venga realizzata conformemente al progetto approvato o nei termini indicati nel relativo provvedimento di concessione;
- quando venga mutata la destinazione dell'intervento rispetto agli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda ed ai vincoli inerenti alla concessione del mutuo;
- quando vengano rilevate gravi violazioni di leggi speciali o di contratti di lavoro, oppure qualora il beneficiario sia incorso in inosservanze di rilievo alle prescrizioni vigenti ed a quelle fissate negli strumenti urbanistici.

2. Anche al di fuori dei casi predetti, in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il dirigente competente provvede alla revoca degli interventi.

3. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi dei commi precedenti, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura pari a due volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al presente articolo o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 ed il recupero dei crediti si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

6. Il recupero, in uno alle spese ed agli interessi, avviene sulla base dell'iscrizione al ruolo, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Art. 10

Programmi di attuazione

1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono disposte dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, mediante programmi di attuazione, sentite le Province e le Comunità Montane.

2. Detti programmi, qualora l'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie superino, in un triennio, i 100.000 EURO, sono assoggettati alla preventiva notifica alla Commissione europea medesima.

3. Nei programmi di attuazione sono indicati:

- a) gli obiettivi da perseguire;
- b) le specifiche iniziative oggetto di finanziamento, anche in relazione a predeterminati ambiti territoriali ed i limiti di intervento;
- c) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.

Art. 11

Estensione alle attività turistiche dei benefici previsti dalla L.R. 39/98

1. I benefici previsti dalla L.R. 5 maggio 1998, n. 39 in favore delle Cooperative di Garanzia dei commercianti operanti alla data del 31 dicembre 1999, di seguito indicate con il termine "Cooperative", sono estesi alle attività inerenti il turismo previste dalla presente legge, con le modalità indicate ai commi successivi.

2. La Giunta regionale concede contributi a favore dei consorzi regionali fidi costituiti da cooperative di garanzia finalizzate alla costituzione e integrazione dei fondi rischi.

L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria de minimis di cui alla "disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese" per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni consorzio regionale fidi è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 EURO per ogni cooperativa aderente.

3. La Regione concede alle Cooperative un contributo di lire 3 miliardi con le disponibilità di cui al capitolo previsto dal successivo art. 15, per prestiti garantiti in favore delle imprese indicate all'art. 2, comma 1 della presente legge regionale con riserva del 10% a favore dei consorzi regionali fidi per le finalità di cui al comma 2.

4. L'importo massimo finanziabile a tasso agevolato per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, non può superare i 100 mila EURO per ciascun soggetto.

5. L'abbattimento del tasso a carico del contributo regionale è determinato nella misura del 4 per cento.

6. La garanzia diretta sui prestiti è concessa in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione.

7. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra le diverse cooperative in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31.12.1999 in fase di prima applicazione della predetta legge ed al 31 dicembre di ogni anno per le annualità successive.

8. Le Cooperative, per avvalersi dei finanziamenti previsti dal presente articolo, devono adeguare i loro statuti entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Le disposizioni previste dall'art. 1, comma 9 e dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 della citata L.R. 5 maggio 1998, n. 39, per quanto compatibili, si applicano anche ai finanziamenti indicati nel presente articolo.

Art. 12
Ispezioni e controlli

1. La Regione può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 13
Divieto di cumulo

1. Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti erogati dalla Regione, da altri Enti pubblici, dallo Stato o dalla Unione Europea per le medesime iniziative se non nei casi previsti dalla comunicazione della Commissione Europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. C68 del 6 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14
Monitoraggio e valutazione dell'efficacia

1. Il Servizio regionale competente provvede al monitoraggio degli interventi al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, del programma di cui all'art. 10 e la capacità di perseguire i relativi obiettivi, anche in relazione a indicatori di efficacia predeterminati.

2. Il direttore regionale della direzione "Attività produttive" predispone annualmente e presenta alla Giunta Regionale per l'approvazione, una dettagliata relazione nella quale sono in particolare indicati:

- a) lo stato di attuazione finanziario;
- b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
- c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
- d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi, con il relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire e dei possibili risultati conseguibili.

Art. 15
Norme finanziarie

1. Per l'anno 2000, in fase di prima applicazione della presente legge, vengono utilizzate le risorse disponibili sul Cap. 242432 della L.R. 50/80 che assume la nuova seguente denominazione "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del Turismo".

Art. 16
Periodo transitorio

1. La L.R. 4 giugno 1980, n. 50 continua ad applicarsi limitatamente ai procedimenti in corso.

Art. 17
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.